



**Comune di
Bellaria Igea Marina**
Provincia di Rimini

GESTIONE DEL TERRITORIO
DEMANIO MARITTIMO E PORTUALE

Pratica: 2025 / OR_189

Ordinanza: 186

Bellaria Igea Marina, 14/05/2025

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

Oggetto: ORDINANZA BALNEARE INTEGRATIVA COMUNALE ANNO 2025 - TESTO CORRETTO

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs 112/98

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”.

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 06.03.2003 recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 9/02”.

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione; VISTA la L. 4 dicembre 1993 n. 494 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modificazioni.

VISTA l’Ordinanza Balneare n. 1/2019 della Regione Emilia-Romagna, modificata con determina dirigenziale n. 6232 del 09/04/2021, n. 6241 del 01/04/2022 e 2594 del 09/02/2024 con la quale è stato disciplinato l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell’ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

DATO ATTO che l'Ordinanza Regionale di cui sopra attribuisce alle Amministrazioni comunali competenti per territorio la possibilità di disciplinare talune materie con propria ed apposita ordinanza.

VISTO il vigente Piano dell'Arenile.

VISTI in particolare l'art. 1, punto 9, dell'Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 che consente ai Comuni di stabilire termini, criteri e modalità diverse per la disciplina degli arenili al fine di incrementare la qualità dell'offerta turistica.

VISTO IL COMMA 4 ART. 7 dell'Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 che consente ai comuni di individuare alcune specifiche aree del proprio litorale in cui non ravvisino problematiche di sicurezza per le attività di balneazione, dove consentire anche durante la stagione estiva balneare estiva la pesca sportiva dalla spiaggia, esclusivamente nelle ore notturne, regolamentando altresì le prescrizioni per garantire la sicurezza;

PRESO ATTO che nella Regione Emilia Romagna il calendario scolastico prevede l'inizio delle lezioni il 16 settembre 2023.

RITENUTO, pertanto, di prolungare il servizio di salvamento sino all'apertura delle scuole, con facoltà di estenderlo al primo week end successivo al 15 settembre, compreso la domenica.

Ritenuto che la richiesta avanzata dagli operatori balneari e dai fruitori di spiaggia, perseguendo lo scopo di ampliare, innovare e migliorare l'offerta turistica balneare, rientri nella previsione della normativa di cui sopra e meriti dunque accoglimento;

considerato, tuttavia opportuno stabilire un sistema di regole che garantisca l'ordinato svolgimento delle attività balneari, preservi il contesto ambientale di riferimento e soprattutto salvaguardi l'igiene pubblica;

VISTA l'ordinanza Comunale n. 348 del 19/11/2019 ordinanza Plastic free.

VISTA la richiesta pervenuta in data 18/03/2025, prot. n. 11775/2025 da parte di "Hera", con la quale si richiede l'obbligo ai concessionari, di affiggere il cartello riportante l'indicazione "ATTENZIONE rispettare la distanza di sicurezza dai mezzi per la pulizia della spiaggia".

VISTA le richieste pervenute nelle sedute del 21 aprile e 5 maggio 2023 che hanno ribadito quanto precedentemente espresso nella richiesta pervenuta in data 23/04/2021, prot. n. 14824/2021 dell'"Associazione Noleggiatori Imbarcazioni da Diporto".

- vista l'Ordinanza di Disciplina della Circolazione delle Unità di Diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini n: 33/2022

- vista l'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Rimini n. 32 /2024

VISTA la nota prot. n. 0080290/P del 28/03/2019, pervenuta in questo Comune in data 29/03/2019, prot. n. 11975/2019, da parte del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, avente in allegato quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica in ordine alla possibilità di balneazione degli animali domestici.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 17/11/2020, avente ad oggetto “Indirizzi in merito alla gestione della struttura turistico ricreativa posta sull’arenile antistante il “Parco Pavese” a Igea Marina meglio conosciuta come Beky Bay”, nonché dall’atto di Determina n. 882 del 19/11/2020, avente ad oggetto

“AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DELL’AREA REGIONALE ANTISTANTE IL PARCO PAVESE A IGEA MARINA CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA: DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA”.

Vista le osservazioni presentate in data 17/03/2023 dall’Associazione Noleggiatori Imbarcazioni da Diporto e la successiva comunicazione del giorno 08/04/2024 degli stessi.

Vista la comunicazione inviata via mail da parte di AUSL Emergenze 118 del giorno 08/05/2023.

Ciò premesso e considerato.

RILEVATO che la gestione amministrativa del demanio marittimo rientra tra le competenze tecniche proprie delle funzioni dirigenziali.

DATO atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto l’art. 20 del vigente Statuto comunale.

SENTITE le Associazioni di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni contenute nell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia-Romagna n. 1/2019 (testo vigente) e nell’Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Rimini.

ORDINA

di integrare l’Ordinanza balneare n. 1/2019 emessa dalla Regione Emilia-Romagna e richiamata in premessa, con le seguenti disposizioni da intendersi valide ed applicabili sul tratto di arenile ricompreso nel territorio del Comune di Bellaria Igea Marina ai sensi delle Ordinanze Regionali e disposizioni nazionali citati in premessa.

Articolo 1 – disposizioni generali:

1. ACCESSI NOTTURNI

E’ vietato l’accesso in spiaggia dalle ore 01:00 alle ore 5:00 del mattino ad eccezione dei proprietari di porzioni di arenile, dei titolari delle concessioni e/o gestori delle attività balneari, dei loro dipendenti (o personale dagli stessi autorizzati) e dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario ed in occasione di manifestazioni realizzate direttamente o autorizzate /assentite dall’Amministrazione Comunale.

2. BEKY BAY

L'area è disciplinata secondo quanto previsto con Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 17/11/2020 avente ad oggetto "Indirizzi in merito alla gestione della struttura turistico ricreativa posta sull'arenile antistante il "Parco Pavese" a Igea Marina meglio conosciuta come Beky Bay", nonché dall'atto di Determina n. 882 del 19/11/2020, avente ad oggetto: "AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DELL'AREA REGIONALE ANTISTANTE IL PARCO PAVESE A IGEA MARINA CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA: DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA"; nel caso di manifestazioni, verrà aperta al pubblico, indicativamente, dalle ore 17:00 e le manifestazioni dovranno terminare tassativamente alle ore 02:00 del giorno seguente, fatta salva la possibilità di posticipare la chiusura alle ore 03:00 per eventi particolari previo ottenimento di specifica autorizzazione/SCIA. Le attività artigianali e i pubblici esercizi con licenza stagionale potranno svolgere la loro attività dalle ore 06:30 alle ore 24:00, e comunque con apertura obbligatoria entro le ore 07:30, fatte salve le serate in cui si tengono le manifestazioni per le quali vige la possibilità di uniformarsi al relativo orario di chiusura della manifestazione se superiore.

APERTURA SERALE DEI CHIOSCHI

I chioschi bar sull'arenile potranno effettuare l'apertura serale dalle ore 21:00 alle ore 01:00, con i limiti e le prescrizioni di cui al punto 3, art. 5 della presente ordinanza, sono tenuti a garantire l'informazione ed il rispetto dei loro clienti a quanto previsto all'art. 3 ultimo comma della presente ordinanza.

Articolo 2 – zone di mare riservate alla balneazione:

La fascia riservata alla balneazione su tutta la zona di mare antistante la costa di Bellaria Igea Marina, è fissata in 300 mt. dalla linea di battigia.

Al fine di non ostacolare la normale attività del servizio di salvataggio e assistenza bagnanti, esclusivamente i natanti da diporto in dotazione ai titolari di concessioni demaniali marittime che presentano, tra gli scopi della concessione, la locazione/noleggio natanti, potranno essere ancorati nello specchio acqueo immediatamente prospiciente in orario diurno.

Articolo 3 – prescrizioni sull'uso delle spiagge e del mare:

1. FASCIA DI LIBERO TRANSITO

La fascia di libero transito è ordinariamente stabilita di larghezza pari a m. 8 dalla linea di battigia.

Nei tratti antistanti gli stabilimenti balneari:

- dall'1 al 6;
- dal 39 al 47
- dal 56 al 61
- dal 69 al 72

la larghezza della fascia di libero transito è ridotta a m. 5 dalla linea di battigia, in considerazione della riduzione di profondità della spiaggia determinata da fenomeni erosivi.

E' fatto divieto di occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia, le fasce di spiaggia sopra individuate, destinate esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza e di sosta, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti.

Le dimensioni di mt. 5,00 e 8,00, sono da intendersi riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.

2. DISTANZIAMENTO MINIMO OMBRELLONI

In considerazione della poca profondità delle nostre spiagge determinata da consolidati fenomeni erosivi e al fine di coniugare l'esigenza di mantenere una fascia di libero transito di dimensioni adeguate (cfr. commi precedenti) con quella di rispondere alla crescente domanda di aree attrezzate per l'elioterapia, in tutti gli stabilimenti balneari del territorio comunale pur riconoscendo come ottimale la dimensione di 12 mq/ombrellone, si autorizza in deroga la riduzione della superficie a 10,50 mq, purché venga comunque garantita una distanza tra paletti della stessa fila non inferiore a ml. 3,00.

3. POSTAZIONE NOLEGGIO NATANTI

A ciascun concessionario dell'attività di locazione di imbarcazioni e natanti è consentito installare nella fascia di libero transito, in sostituzione dell'ombrellone, un solo gazebo aperto della superficie massima di mq. 9, in corrispondenza di ogni posteggio, se autorizzati ai sensi della normativa vigente.

4. POSSIBILITA' DI PERMANENZA IN SPIAGGIA

Al fine di incrementare la qualità dell'offerta turistica, ampliare i servizi di spiaggia, evitare assembramenti in fase di deflusso dei bagnanti ed offrire, in generale, maggiore disponibilità di spazi fruibili all'aperto, i concessionari degli stabilimenti balneari devono garantire ai soli clienti la possibilità di permanere negli stabilimenti balneari medesimi e di utilizzare i servizi igienici perlomeno fino alle ore 20:30. In ottemperanza dell'art. 1, nella fascia oraria fra la chiusura dello stabilimento balneare e l'interdizione all'accesso dell'arenile, non è ammesso l'utilizzo delle strutture dello stabilimento, quali, ad esempio, sedie, lettini e giochi.

5. PULIZIA ATTREZZATURE

Durante la stagione e fino a tutta la prima domenica di settembre è fatto altresì divieto di eseguire le operazioni di lavaggio delle attrezzature di spiaggia (sedie, lettini, sdrai, ombrelloni, ecc) in modo massivo, in previsione del loro ricovero, fatta salva l'ordinaria manutenzione e pulizia quotidiane.

Articolo 4 – prescrizioni per il transito dei veicoli destinati alla pulizia e manutenzione delle spiagge e prescrizioni per le aree di accoglienza di animali domestici:

1. VEICOLI

Esclusivamente ai mezzi utilizzati per la pulizia delle spiagge e per la manutenzione pubblica è consentito, in via ordinaria, transitare e sostare sull'arenile dalle ore 20:00 di sera alle ore 9:00 del mattino.

In via eccezionale, per eventi non ordinari che intensificano la raccolta dei rifiuti spiaggiati, o che comportano la necessità di interventi di manutenzione, la completa esecuzione del servizio di pulizia delle spiagge e di manutenzione potrà protrarsi anche oltre le ore 9:00.

Ad eccezione dei veicoli utilizzati dai concessionari per le attività di cui al punto 3 dell'Ordinanza Regionale n. 2/2004 svolte al di fuori del periodo dell'attività balneare, che sono soggette a comunicazione al Comune competente, e i veicoli di cui all'art. 4 lett. g) dell'Ordinanza Balneare Regionale, qualunque altro mezzo che acceda sull'arenile dovrà ottenere l'autorizzazione direttamente dal Comune. Il transito e l'accesso sull'arenile dei mezzi utilizzati per installare/trasportare strutture propedeutiche allo svolgimento di manifestazioni, devono essere autorizzati dall'ufficio comunale competente, previa richiesta da presentarsi almeno 15 giorni prima

dell'evento.

Sulle aree demaniali individuate dal Piano dell'Arenile è vietato l'accesso di qualsiasi tipo di veicolo. In presenza di segnaletica stradale vige il Codice della Strada salvo quanto diversamente autorizzato. I veicoli e i mezzi utilizzati dagli invalidi o portatori di handicap, che non superino i limiti stabiliti dal Codice della Strada, non sono ricompresi nel divieto sopra elencato. Su tutto l'arenile non è ammessa la circolazione di biciclette.

ANIMALI DOMESTICI

Nelle zone di spiaggia libera non sono individuate aree attrezzate ove sia consentito l'accesso agli animali. Le aree per l'accoglienza di animali domestici devono essere realizzate secondo le previsioni contenute nell'Ordinanza Balneare Regionale e nel rispetto di quanto disposto dall'Ausl, previa comunicazione via PEC al comune redatta esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente dal richiedente, con allegata planimetria dell'area allo scopo destinata.

Nelle zone di mare antistanti gli stabilimenti balneari in possesso di autorizzazione demaniale marittima per poter accogliere animali domestici, si applica il regolamento della Regione Emilia-Romagna, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica (Circolare prot. n. 0080290/P del 28/03/2019). I titolari di stabilimento balneare che già, ai sensi dell'ordinanza balneare regionale, si siano avvalsi della facoltà di attrezzare aree della loro concessione all'accoglienza degli animali domestici, possono destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani già registrati presso lo stabilimento; a tal fine, nella SCIA che presenteranno all'Amministrazione comunale dovranno indicare non solo l'area in concessione da adibire all'accoglienza degli animali domestici ma anche lo specchio acqueo da utilizzare per la balneazione.

L'area di mare destinata alla balneazione dei cani dovrà essere individuata nello spazio acqueo antistante la porzione di arenile attrezzato, collocata a pochi metri dalla battigia e preferibilmente al centro dello stabilimento balneare; in ogni caso dovrà essere posizionata da una distanza minima di almeno 5 ml dagli altri bagni, delimitata da boe galleggianti ed individuata con l'apposizione di un cartello riportante "specchio acqueo destinato alla balneazione di cani".

Qualora i concessionari posizionino l'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici a confine tra loro, lo specchio acqueo per la balneazione dei cani, individuato in corrispondenza dell'area attrezzata, potrà essere condiviso tra i concessionari confinanti; nell'ipotesi in cui nella fascia di libero transito posta innanzi allo stabilimento balneare che intende aderire alla sperimentazione in questione, sia stata autorizzata un'attività per la locazione di natanti, quest'ultima deve essere messa in condizione di poter svolgere la propria attività in assenza di qualsiasi turbativa.

Il bagno in mare degli animali sarà consentito esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 8,00 del mattino e dalle ore 18,40 alle ore 21,00 della sera. Le boe galleggianti di cui al punto precedente dovranno essere presenti in acqua esclusivamente nei suddetti orari consentiti per la balneazione.

I proprietari/possessori dei cani saranno obbligati a raggiungere la porzione di mare resa disponibile per la balneazione, transitando esclusivamente nell'area attrezzata per l'accoglienza degli animali domestici tenendo il cane al guinzaglio, all'uscita dall'acqua il cane dovrà essere immediatamente assicurato al suo guinzaglio.

Durante la permanenza in acqua dei cani dovrà essere sempre garantita la permanenza e la sorveglianza dei proprietari e/o di un accompagnatore; in ogni caso i cani non dovranno mai essere lasciati liberi di vagare; il numero dei cani per i quali è consentita la balneazione contemporanea dovrà essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. E' vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola.

Tutta la pulizia dello specchio acqueo, dell'arenile derivante da eventuali deiezioni dell'animale, saranno responsabilità dei proprietari possessori.

Ai bagnini concessionari/affidatari è fatto obbligo osservare tutte le prescrizioni e tutti i requisiti imposti dall'Ausl per l'allestimento delle aree per l'accoglienza degli animali domestici.

Articolo 5 – Disciplina della Pesca

1. PESCA SPORTIVA DALLA SPIAGGIA:

Nelle sole zone di mare della cd. zona colonie, precisamente nella parte di battigia antistante il tratto tra le via Agedabia e Murri, con esclusione delle aree concessionate è consentita attività di pesca sportiva dalla spiaggia, non in forma individuale ma in forma associativa, esclusivamente nelle ore notturne dalle 23,00 alle 5,00 del mattino, l'attività di pesca sportiva deve avvenire sulla base di un calendario eventi, comunicato e concordato con l'amministrazione comunale, con associazione di riferimento della pesca amatoriale e sotto la loro responsabilità per quanto attiene all'onere della pulizia della battigia, dagli ami e dai residui del materiale da pesca utilizzato, che si assume altresì l'onere di informare con cartellonistica adeguata le prescrizioni per garantirne la sicurezza.

2. ATTIVITA' DI MOLLUSCHICOLTURA:

In conformità con la disciplina di cui all'art. 7 c. 3 dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 come modificata ed integrata con DGR 504/2024, le attività di molluschicoltura all'interno degli eventuali specchi d'acqua concessionati a tale scopo, potrà essere svolta unicamente nel periodo compreso tra il 01/10/2025 ed il 30/04/2026.

Articolo 6 – prescrizioni in merito a pubblicità sull'arenile e manifestazioni eventi:

Si rinvia alle linee guida igienico sanitarie vigenti in questo Comune per la disciplina della somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito dell'arenile reperibili anche on line al seguente codice url:

<https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/pdf/files/regolamenti/linee%20guida%20in%20materia%20di%20igiene%20alimentare%20con%20firme.pdf>.

Dovrà essere scrupolosamente rispettato quanto previsto dal Regolamento Comunale per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno approvato con Delibera C.C. n. 24 del 10/02/2004 e successive modificazioni.

L'inizio delle attività restano subordinate al possesso, in capo al titolare intestato, di altre licenze, autorizzazioni o nullaosta, eventualmente limitativi, previsti da disposizioni legislative o regolamentari (quali ad esempio in materia igienico sanitaria, ecc.), pena l'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 7 – disciplina delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari:

In riferimento a quanto previsto alla lett. a) dell'art. 5 dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 che definisce ricomprese nello "stabilimento balneare" o "struttura balneare", tutte le aree e le attrezzature con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile, si precisa che non si fa distinzione alcuna tra arenile statale, comunale e privato.

In riferimento alla lettera A), punto 3, si precisa che, in caso di interventi straordinari che si rendessero necessari per il ripristino della linea di costa, l'utente dovrà presentare comunicazione indirizzata all'ufficio comunale competente, indicando i mezzi utilizzati, le targhe, le date e gli orari di intervento.

In riferimento alla lettera A), punto 6, commi a) e b), dell'art. sopra richiamato, si precisa che, gli accessi agli stabilimenti balneari, devono essere sempre garantiti, secondo le caratteristiche descritte

nell'articolo stesso, in corrispondenza di ciascuna strada ortogonale all'arenile e ciò anche in presenza di strada litoranea (viale Pinzon e viale Colombo); tali accessi devono essere tra quanto più diretti, avere andamento integralmente rettilineo e perpendicolare alla linea di battigia sino al camminamento di collegamento trasversale tra stabilimenti limitrofi e, in presenza di strada litoranea, essere collocati in corrispondenza di segnaletica a terra di attraversamento pedonale, il tutto salvo diverso formale accordo tra titolari di attività balneari.

Tutte le categorie d'esercizio di attività sull'arenile, dovranno essere dotate di dispositivi di ancoraggio degli ombrelloni, che ne impediscano lo sfilamento in presenza di raffiche di vento.

Articolo 8 - Servizio di salvataggio:

I servizi di soccorso e salvataggio, svolti sia in forma individuale che mediante piani collettivi di salvamento, devono essere assicurati dalle 9:30 alle 18:30 a partire dal 17 maggio fino al 21 settembre 2025. Nell'ipotesi di servizio collettivo di salvamento, è consentito che dalle ore 12 e 30 alle ore 14 e 30 il servizio sia assicurato a rotazione fra le postazioni contigue purché almeno in una postazione su due consecutive il servizio sia presente, al fine di consentire una pausa non superiore ad un'ora per il recupero psico-fisico degli addetti al salvamento. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile un'idonea imbarcazione di emergenza pronta per l'uso e riportante la scritta "EMERGENZA"; laddove intervengano accordi tra più concessionari aventi zone a mare di limitata ampiezza tale imbarcazione può essere posizionata ogni 50,00 metri.

Dovrà essere disposta un'unità d'emergenza presso ogni stabilimento balneare, (anche in caso di servizio di salvataggio in forma collettiva, mediante l'elaborazione di apposito piano come da previsione Regionale).

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti e di impedire la balneazione nei pressi dei pontili d'imbarco, si ritiene opportuno che ai concessionari dei medesimi, sia fatto obbligo di apporre adeguata segnaletica, ben visibile (redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca), da posizionare a ridosso degli stessi; ogni ulteriore misura di sicurezza è da ritenersi facoltativa ed a carico dei concessionari dei pontili, quali responsabili delle strutture e comunque in conformità a quanto previsto dalle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto.

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, è fatto obbligo ai concessionari, di affiggere il cartello riportante l'indicazione "ATTENZIONE: rispettare la distanza di sicurezza dai mezzi per la pulizia della spiaggia".

E' fatto obbligo, relativamente ai piani di salvamento, ove presente, di segnalare ai competenti uffici dell'Azienda Sanitaria la posizione del DAE, il relativo responsabile del servizio e l'attestazione di conformità degli apparecchi ai sensi della Legge 116/2021 ed in ottemperanza a quanto indicato nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 32/2024

Articolo 9 DELIVERY- disciplina dell'attività di ristoro – merchandising:

Con la sola finalità di garantire un servizio ai bagnanti, negli stabilimenti balneari nella cui estensione non sia ricompreso un chiosco bar è ammessa l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande.

In tali casi, i distributori dovranno essere rigorosamente collocati all'interno di manufatti legittimamente autorizzati (cabine o altre idonee schermature comunque tamponate sui quattro lati).

Nell'area di spiaggia compresa tra la Via Cardano e la Via Murri, durante la stagione balneare estiva, nel rispetto delle norme igieniche sanitarie e di sicurezza, è consentita, in prosecuzione della sperimentazione delle scorse stagioni balneari, l'installazione di struttura mobile destinata a servizio di somministrazione di alimenti e bevande (della tipologia "street food" che non dovrà avere collegamenti alle utenze ad esclusione dell'energia elettrica), previa autorizzazione da richiedere nel

rispetto della prevista dalla normativa vigente, ove non sia già compresa una struttura destinata a chiosco-bar, all'interno dello stabilimento balneare o nell'arenile limitrofo in concessione; la struttura de quo, può essere richiesta unicamente dal titolare della licenza commerciale dello stabilimento balneare o dall'affidatario della stessa, e installata esclusivamente sull'arenile di proprietà/in concessione.

Ai soggetti in possesso dei requisiti e dei permessi previsti dalla legislazione vigente, (pubblici esercizi, ristoranti, laboratori artigianali, di generi alimentari, ecc.), è consentito consegnare cibo su ordinazione. Per svolgere il servizio di cui sopra dovranno essere utilizzati piatti bicchieri o altro realizzati esclusivamente con materiale eco compatibile nel rispetto dell'ordinanza n. 348 del 19/11/2019.

L'attività di merchandising è consentita, nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente nelle aree non concesse come stabilimento balneare ed espressamente autorizzate ai sensi del regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

E' altresì consentita la vendita del merchandising delle aziende sponsor durante lo svolgimento di manifestazioni autorizzate sul demanio.

Articolo 10 – frangivento: I proprietari di porzioni di arenile e i concessionari/gestori di tutte le categorie d'esercizio sono obbligati, entro termine della stagione, ad installare idonee protezioni frangivento (il più possibile decorose ed uniformi tra loro, escludendosi l'utilizzo di materiale di recupero), al fine di impedire il depositarsi della sabbia lungo le vie pubbliche confinanti con l'arenile; si precisa che, laddove il concessionario/proprietario non rispettasse quanto sopra indicato, le spese sostenute da questa Amministrazione, sia per l'installazione delle protezioni, che per la rimozione degli accumuli di sabbia dalla strada, saranno addebitati a carico del soggetto (concessionario/proprietario) inadempiente.

Articolo 10 bis – barriere di sabbia /dune invernali i proprietari di porzioni di arenile e i concessionari/gestori sono obbligati al termine della stagione, ad installare idonee dune di sabbia al fine di proteggere i manufatti sull'arenile e le strutture da eventuale innalzamento del livello del mare e avanzamento della linea d'onda in caso di eventi meteorologici violenti. Si precisa, quindi, che laddove il proprietario/concessionario non rispettasse quanto sopra elencato, le spese sostenute dall'Amministrazione sia per l'installazione che per la rimozione saranno addebitate a carico dei soggetti (proprietario/concessionario) inadempienti.

Articolo 11 – illuminazione notturna:

Ai fini della tutela e sicurezza delle strutture balneari nonché per una maggiore fruibilità delle spiagge, nel corso delle ore notturne e fino al sorgere del sole, è fatto obbligo a tutti i proprietari di porzioni di arenile e ai concessionari/gestori delle attività balneari insistenti sul demanio marittimo, di illuminare l'arenile di competenza, con facoltà di installare altresì impianti per la videosorveglianza nel rispetto della relativa normativa.

Articolo 12 – disposizioni finali

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza. I trasgressori saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.

Il Dirigente

ADELE MANCINI

Firma Digitale